

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
28 settembre 1999

Causa T-28/98

J
contro
Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Art. 7, n. 3, dell'allegato VII dello Statuto — Luogo d'origine —
Luogo d'assunzione — Centro d'interessi»

Testo completo in francese II — 973

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della
Commissione 6 gennaio 1997, che fissa a Bruxelles il luogo
d'assunzione della ricorrente.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Massime

1. Dipendenti – Luogo d'origine – Luogo d'assunzione – Nozioni distinte – Modifica del luogo d'origine – Ininfluenza sulla determinazione del luogo d'assunzione

(Statuto del personale, allegato VII, art. 7, n. 3)

2. Dipendenti – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Oggetto – Presupposti per la concessione – Mancanza di residenza abituale o di attività professionale principale nella località della sede di servizio prima dell'entrata in servizio

[Statuto del personale, allegato VII, art. 4, n. 1, lett. a)]

3. Dipendenti – Luogo d'assunzione – Determinazione – Luogo di residenza abituale al momento dell'assunzione – Nozione – Centro d'interessi del dipendente

(Statuto del personale, allegato VII, art. 7, n. 3)

1. Il luogo d'origine ed il luogo d'assunzione di un dipendente, ai sensi dell'art. 7, n. 3, dell'allegato VII dello Statuto, non sono necessariamente identici. La modifica della determinazione del luogo d'origine non comporta automaticamente quella del luogo d'assunzione, in quanto detta modifica avviene per l'appunto ove il dipendente provi che i due luoghi non coincidono dimostrando che il suo centro d'interessi non corrisponde al suo luogo d'assunzione.

(v. punto 25)

2. La ratio della concessione dell'indennità di dislocazione, prevista dall'art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto, è quella di compensare gli oneri e gli svantaggi particolari che derivano dall'esercizio permanente delle funzioni in un paese con il quale il dipendente non ha creato legami duraturi prima della sua entrata in servizio. Qualsiasi interpretazione che escluda dal beneficio di tale indennità il dipendente che non abbia avuto in tale paese la propria residenza abituale o che non vi abbia esercitato la propria attività lavorativa principale, se non per una parte soltanto del periodo di riferimento di cinque anni, che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio, sarebbe pertanto contraria a tale ratio.

(v. punto 32)

Riferimento: Tribunale 14 dicembre 1995, causa T-72/94, Diamantaras/Commissione (Racc. PI pag. II-865, punto 48)

3. La nozione di residenza abituale al momento dell'assunzione, alla quale fanno riferimento, al fine di determinare il luogo di assunzione di un dipendente, le disposizioni generali di esecuzione dell'art. 7, n. 3, dell'allegato VII dello Statuto, adottate da un'istituzione, deve essere intesa come il luogo in cui l'interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi.

(v. punto 47)

Riferimento: Tribunale 10 luglio 1992, causa T-63/91, Benzler/Commissione (Racc. pag. II-2095, punto 25)